

PROPOSTE DI DISCUSSIONE PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

OGGETTO DELLA PROFESSIONE: PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ART. 1, CO. 3

Si propone di riclassificare le competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione A dell'albo in base alle dieci aree di specializzazione previste nel progetto SAF del CNDCEC.

Il testo del terzo comma risulterebbe modificato come segue

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, oltre alle attività previste al comma 4, è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività, suddivise per raggruppamenti omogenei:

a) revisione legale

a.1. la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

a.2. le certificazioni e attestazioni di conformità e corrispondenza economica, patrimoniale e finanziaria per conto di enti pubblici e soggetti privati;

b) amministrazione e controllo delle imprese (corporate governance)

b.1. le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, anche qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

b.2. le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile e da altre disposizioni normative;

b.3. il deposito dell'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 codice civile, secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) procedure concorsuali e risanamento d'impresa

c.1. l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria;

c.2. gli incarichi di cui agli articoli 67, comma 3, lettera d); 124; 160; 161; 182 bis; 182 quinquies; 182 septies; 186 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

d) funzioni giudiziarie e metodi adr

d.1. l'incarico di ausiliario del giudice, di custode, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

d.2. gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 9, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e di cui agli articoli 4 e ss. del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202;

d.3. il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

e) economia degli enti locali e no profit

e.1. l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

f) finanza aziendale

f.1. la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. Gli iscritti nella sezione A dell'Albo professionale sono iscritti di diritto nell'albo dei consulenti finanziari autonomi tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

f.2. l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

f.3. progettazione, tutoraggio, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei finanziamenti pubblici a chiunque erogati;

g) contenzioso tributario

g.1. l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e innanzi alla sezione tributaria della suprema corte di cassazione;

h) consulenza e pianificazione fiscale

h.1. l'analisi, la certificazione, la consulenza e/o l'attestazione contabile, amministrativa o fiscale, relativamente ai flussi di dati digitali;

h.2. l'attività di consulenza e assistenza alle aziende ed enti relativa ai processi di digitalizzazione;

i) principi contabili e di valutazione

i.1. la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i.2. le valutazioni di azienda;

i.3. la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

i.4. la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

l) economia e fiscalità del lavoro

l.1. l'attività di consulenza in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE: PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ART. 1, CO. 5

Si propone di individuare alcune attività quali competenze esclusive degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'individuazione delle attività che potranno essere oggetto di richiesta di esclusiva avverrà nel corso dell'assemblea del 24 -25 ottobre 2018

INCOMPATIBILITÀ: SPUNTI PER LA RIFORMULAZIONE DELL'ART. 4

Il testo riformulato ruota intorno al concetto di "fallibilità", ritenuto fondamentale ai fini della tutela del decoro della professione.

In alternativa si può superare il concetto di fallibilità, rendendo compatibili con l'esercizio della professione anche l'assunzione della carica di imprenditore individuale, nonché di socio illimitatamente responsabile di società di persone e di escluderla esclusivamente al di sotto di una certa soglia tra volume d'affari dell'attività d'impresa e reddito professionale. Detto principio potrebbe trovare applicazione anche nei confronti del socio amministratore di società di capitali.

Possibili modifiche:

- 1) eliminazione delle incompatibilità per la professione di notaio e giornalista, ritenute da alcuni anacronistiche;
- 2) limitazione delle incompatibilità - indipendentemente dalla forma giuridica prescelta dal professionista – attraverso la definizione di un limite quantitativo misurato in termini di rapporto tra il volume di affari dell'attività di impresa e quello dell'attività professionale. Questo tipo di rapporto, anche in percentuali inferiori al 20%, consentirebbe di escludere dall'incompatibilità tutti quei soci illimitatamente responsabili con partecipazioni molto modeste, per i quali l'attuale disciplina della incompatibilità risulta ingiustificatamente sproporzionata rispetto ad altri colleghi che utilizzano società di capitali, con un'incisività operativa molto maggiore sul potenziale aggiramento della norma;
- 3) limitazione dell'utilizzo delle società di servizi esclusivamente laddove le stesse siano costituite sotto forma di STP.

ISTITUZIONE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 7

Si recepisce il suggerimento di istituzionalizzare i coordinamenti regionali, con attribuzione agli stessi di funzioni esclusivamente tecniche e di ausilio agli Ordini territoriali nell'espletamento degli adempimenti ad essi imposti dalla legge.

L'istituto dei coordinamenti regionali può essere introdotto secondo le due ipotesi alternative o concorrenti:

A) aggiungendo all'art. 7, dopo il comma 3, il seguente:

4. Sono costituiti presso i capoluoghi di regione i coordinamenti regionali degli ordini territoriali, dei quali fanno parte di diritto i presidenti degli ordini territoriali. I coordinamenti regionali svolgono funzioni esclusivamente consultive e di supporto agli ordini territoriali per l'espletamento in comune degli obblighi di legge gravanti su questi ultimi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con apposito regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono definite le modalità di funzionamento e di rappresentanza dei coordinamenti regionali.

B) attribuendo la funzione disciplinare a consigli di disciplina istituiti in corrispondenza delle Corti d'appello (con conseguente modifica degli artt. 24-bis e 24-ter sulla falsariga di quanto già contemplato dall'ordinamento professionale forense).

MANDATO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI: PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ART. 9, CO. 9

Al fine di eliminare definitivamente ogni dubbio residuo in merito al numero dei mandati che ciascun consigliere e il presidente dell'Ordine territoriale possono svolgere, si ritiene opportuno riformulare il nono comma dell'art. 9. Le soluzioni proposte sono formulate muovendo dal presupposto che per "membri" si intendano sia i consiglieri che il presidente dell'Ordine territoriale.

Il testo del nono comma dell'art. 9 può essere modificato, alternativamente, come segue:

- A)** I membri del Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.
- B)** I membri del Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Può candidarsi alla carica di Presidente e, in caso di elezione, può svolgere un terzo mandato colui che nei due mandati precedenti ha ricoperto nel primo mandato la carica di Consigliere e nel secondo la carica di Presidente.

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 21

Considerata la natura delle varie proposte pervenute al CNDCEC, si ritiene opportuno rimettere alla valutazione degli Ordini territoriali anche l'opportunità di un superamento del sistema delle liste e di un ritorno al sistema proporzionale basato su candidature individuali.

Il ritorno al sistema proporzionale comporterebbe la necessità di un'ampia riscrittura dei commi 5 e ss. dell'art. 21, utilizzando quali riferimenti anche gli artt. 19, co. 2, del DPR 1067/1953 e 19, co. 4, del DPR 1068/1953.

In particolare, nell'articolo 21 potrebbe essere inserita la seguente disposizione che potrà essere ulteriormente specificata nel regolamento elettorale:

“5. L'elezione del Consiglio dell'Ordine avviene nel rispetto delle procedure previste dal regolamento elettorale emanato dal CNDCEC, sulla base di singole candidature da parte degli iscritti in possesso dei requisiti di elettorato passivo. Sulle schede per l'elezione del consiglio dell'Ordine sono riportati i nomi di tutti i candidati e ciascun elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di preferenze”.

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 25

Considerati quali assunti la riduzione del numero dei consiglieri nazionali a 15 e quella dei consiglieri nazionali di disciplina a 6, si formulano due proposte alternative, una fondata sulle liste e l'altra su un sistema di singole candidature.

L'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale può avvenire in base alle seguenti modalità (alternative):

- A)** Elezione sulla base di liste composte da 15 componenti effettivi più 5 supplenti; dei componenti effettivi 5 consiglieri provenienti dal nord, 5 consiglieri provenienti dal centro e 5 consiglieri provenienti dal sud (con il limite di non più di due candidati per Regione), nel rispetto della parità di genere, escludendo la rappresentanza della minoranza, lasciando inalterati i pesi elettorali degli Ordini territoriali di cui al nono comma dell'art. 25

Nord = Valle d'Aosta - Piemonte – Liguria – Lombardia – Veneto -Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige

Centro = Toscana – Emilia Romagna – Umbria – Lazio - Marche – Abruzzo - Sardegna

Sud = Campania – Puglia – Molise – Basilicata – Calabria – Sicilia

- B)** Presentazione delle candidature e votazione su base territoriale (macro-aree). Risultano eletti i candidati più votati in ciascuna macro-area.

Il criterio di individuazione delle macro-aree potrebbe essere il medesimo utilizzato per le SAF:

CALABRIA E BASILICATA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

LAZIO-UMBRIA

SARDEGNA

LOMBARDIA

MILANO

NAPOLI

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

PUGLIA

ROMA

SICILIA

TOSCANA-LIGURIA

TRIVENETO

È evidente che questo sistema non può garantire la parità di genere.

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 33-BIS

Considerato quale assunto la riduzione del numero dei consiglieri nazionali di disciplina a 6, si formulano due proposte alternative, una fondata sulla presentazione di liste e conseguente elezione da parte degli Ordini territoriali e l'altra su un sistema di singole candidature espresse dagli Ordini territoriali.

L'elezione dei componenti del Consiglio nazionale di disciplina può avvenire in base alle seguenti modalità (alternative):

- A)** Elezione sulla base di liste composte da 6 componenti effettivi più tre supplenti; dei 6 componenti effettivi 2 consiglieri +1 supplente provenienti dal nord, 2 consiglieri + 1 supplente provenienti dal centro e 2 consiglieri + 1 supplente provenienti dal sud (con il limite di non più di un candidato per regione), nel rispetto della parità di genere, escludendo la rappresentanza della minoranza, lasciando inalterati i pesi elettorali degli Ordini territoriali di cui al nono comma dell'art. 25. Le elezioni si svolgono nella stessa giornata in cui è eletto il CNDCEC.

Nord = Valle d'Aosta - Piemonte – Liguria – Lombardia – Veneto -Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige

Centro = Toscana – Emilia Romagna – Umbria – Lazio - Marche – Abruzzo - Sardegna

Sud = Campania – Puglia – Molise – Basilicata – Calabria – Sicilia

- B)** Il Consiglio nazionale di disciplina viene eletto dall'assemblea dei presidenti sulla base di candidature. Ogni Ordine territoriale può candidare un componente del Consiglio Nazionale di disciplina (si potrebbe pertanto arrivare ad un massimo di 131 candidature) e i voti sono espressi su base territoriale (nord/centro/sud). Per ciascuna area territoriale sono eletti i due candidati che hanno riportato più voti. Coloro che per ciascuna area territoriale si collocano terzi sono indicati come supplenti.

AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI TIROCINIO: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 40

Si ripropone il tema dell'ampliamento della durata del tirocinio, attualmente pari a diciotto mesi, fino a tre anni e della conseguente eliminazione della terza prova dell'esame di Stato

La *ratio* della modifica ipotizzata risiede esclusivamente nella opportunità di riallineare il tirocinio professionale a quello necessario per l'accesso al registro dei revisori, lungi dal voler allungare il percorso per l'accesso dei giovani alla professione

Alla medesima *ratio* è ispirata la proposta, anch'essa fuori dal testo, avente ad oggetto l'eliminazione della terza prova dell'esame di Stato e la sua sostituzione con quella in materia di revisione prevista dal DM 63/2016: ciò, infatti, potrebbe consentire di eliminare la quarta prova aggiuntiva che, come è noto, è stata introdotta proprio ai fini dell'equipollenza con i revisori legali

- A)** Il testo proposto del primo comma dell'art. 40 è il seguente:
"1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di trentasei mesi"

- B)** Riformulare gli articoli 46 e 47 prevedendo l'eliminazione della terza prova avente contenuto pratico e la conseguente sostituzione con una prova dedicata alla revisione legale.